

SENZA CONCORSO E' NULLO IL CONTRATTO DI LAVORO CON LA SOCIETA' DI GESTIONE SERVIZIO PUBBLICO A.M.A.

GIOVANNI MAGLIARO

Secondo la Suprema Corte i principi per la selezione del personale nella P.A. si applicano anche alla S.p.A. A.M.A. in quanto società interamente partecipata del Comune di Roma per il servizio di raccolta, trasporto, trattamento e riciclaggio dei rifiuti. La nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative di legge costituisce causa di nullità dei contratti di lavoro sottoscritti indipendentemente dalla circostanza che i ricorrenti vi abbiano dato causa e a prescindere anche dal fatto che delle irregolarità connesse all'assunzione abbiano avuto consapevolezza. Se infatti si consentisse la continuazione dello svolgimento del rapporto con un soggetto privo del requisito in parola si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile a tutela di interessi pubblici alla cui realizzazione deve essere costantemente orientata l'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici ovvero delle società, quali l'A.M.A. Spa, alle quali si applica la normativa in materia.

L'estraneità dei lavoratori agli illeciti e alle irregolarità che connotarono l'assunzione, ove pure accertata, non avrebbe potuto portare comunque alla continuazione del rapporto di lavoro geneticamente nullo per insussistenza dei presupposti obbligatori di legge.



n. 198
28 marzo 2022

Con la sentenza n. 2538 del 27 gennaio 2022 la Cassazione ha affermato che le assunzioni alle dipendenze delle società a partecipazione pubblica (come ad esempio la società A.M.A. di gestione dei servizi ambientali partecipata del Comune di Roma) se avvenute in assenza di un apposito concorso pubblico sono nulle. L'omissione delle procedure concorsuali e selettive proprie della Pubblica Amministrazione (estese con il d.l. 112/2008 alle società di partecipazione suddette) comporta la nullità del contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 1418 codice civile. E ciò a prescindere dal fatto che i lavoratori coinvolti siano o meno consapevoli delle irregolarità commesse nella procedura di assunzione. Si tratta infatti di violazione di norme inderogabili poste a tutela di interessi pubblici.

L'antefatto è il seguente. A seguito di una sentenza penale del Tribunale di Roma che aveva riscontrato gravi irregolarità nelle assunzioni di 41 lavoratori con condanna dell'Amministratore Delegato e di due dirigenti, la Società A.M.A. aveva risolto per giusta causa il rapporto con la lavoratrice ricorrente perché instaurato senza alcuna procedura di selezione pubblica, così da ostare alla perseguibilità del rapporto stesso indipendentemente da qualsiasi valutazione in ordine alla responsabilità della lavoratrice medesima. Il ricorso della stessa avverso il licenziamento è stato respinto prima dal Tribunale di Roma poi dalla Corte d'Appello.

L'interessata ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Roma sostenendo che era erronea la negazione della possibilità di una società in house, come A.M.A. spa, di procedere ad assunzione di personale per chiamata diretta per la parificazione di tali società alle pubbliche amministrazioni. Le prime sono sottoposte allo statuto privatistico conformemente alla loro natura giuridica, anche in materia di instaurazione del rapporto di lavoro. Va poi ribadita la distinzione tra norme di comportamento e di invalidità al fine di escludere la nullità della assunzione della lavoratrice in assenza di alcun precetto indirizzato ad entrambe le parti.

La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. In tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale - afferma - la legge ha esteso alle predette società le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro.